

P.U. 26-1/2024 Liquidazione controllata

ORIGINALE



L.C. 34/24
SENT. 137/24
REP. 267/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorduali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente
Giudice relatore
Giudice

riunita in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
viste altresì la memoria e la Relazione depositate a seguito di richiesta di integrazione
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emendato promosso
da

CONCLUSIONI

"CHIEDE"

*La liquidazione di tutti i propri beni ex art. 268 e ss. D.Lgs. n. 14/2019 e che conseguentemente
l'ILmo Tribunale esita*

VOGLIA

- Dichiarare aperta, con sentenza, la procedura di Liquidazione Controllata del signor
- Nominare come Liquidatore l'Avv. già Gestore della Crisi ex art. 270
co. 2 CCII;
- Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni controli o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori avveni titolo o causa anteriore;

- Revocare le eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile del signor;
- Stabilire idonea pubblicità alla domanda ed al decreto;
- Ordinare l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;
- Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in €. 1.300,00 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;
- Dichiarare sottratti alla Liquidazione i beni mobili del debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.
- Autorizzare il signor ... a mantenere attivo il conto corrente bancario acceso presso Conto Corrente acceso presso ... e la Carta prepagata ... *su cui viene accreditato massimamente l'importo corrisposto dalla*
- Fissare nel termine di ogni tre (avverno n. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;
- Sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2785 e 2855, entrambi secondo e terzo, C.C.”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 06.03.2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, allegando di versare in una situazione di sovradebitamento.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Avv. ... la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso attestando “*La veridicità, la fattibilità e la convenienza del piano, e/o l'opportunità dell'esdebitazione ex art. 282 C.C.I.I.T.*”

Con provvedimento del 16.04.2024, da intendersi qui richiamato, il Collegio fissava l'udienza del 29.05.2024 per la coraparazione delle parti, dando termine al ricorrente e al Gestore della Crisi rispettivamente di venti e di dieci giorni per fornire chiarimenti ed integrazioni anche documentali a fronte di varie criticità emerse dagli atti.

Con atti depositati rispettivamente in data 03.05.2024 e 14.04.2024, ... e il Gestore della crisi fornivano chiarimenti e documentazione sui punti evidenziati dal Giudice.

All'udienza del 29.05.2024 il Giudice relatore rappresentava la permanenza di alcune criticità nel ricorso e nella Relazione, non superate dalle integrazioni depositate e, di conseguenza, le parti chiedevano un rinvio per poter analizzare le criticità ancora persistenti. Il Collegio concedeva,

pertanto, tornino al ricorrente sino al 30.06.2024 per verificare il valore della quota societaria dallo stesso detenuta e la possibilità di incrementare l'attivo e al Gestore sino al 10.07.2024 per integrare la Relazione.

Con atti depositati in data 18/19.06.2024, il **definitivo** **opponeva delle modifiche** al ricorso, aumentando le risorse destinate alla procedura. In particolare, depositava l'inspeggio sottoscritto dalle figlie **di versare ciascuna l'importo di € 100,00 mensili per 36 mesi,** apportando così finanza esterna per complessivi € 7.200,00, che, unitamente a quanto messo a disposizione dal ricorrente originariamente, ossia € 10.800,00, avrebbe portato l'attivo ad un definitivo stimato pari ad € 18.000,00.

Ancora, il ricorrente precisava che l'Advisor legale riteneva opportuno ridurre gli onorari di sua spettanza, passando da € 4.500,00 oltre oneri a € 2.000,00 oltre oneri, cui aggiungere il residuo del compenso dell'OCC, pari a € 3.050,00, per un totale complessivo di € 5.968,24.

Infine, metteva a disposizione della procedura la quota del 3% della società **valutata in € 1.620,00;** pertanto l'attivo complessivo era pari a € 19.620,00.

Il Gestore attestava nell'integrazione la fattibilità di quanto sopra riportato dal ricorrente e con riguardo alla quota societaria che l'importo "andrà compreso visto e risultato nell'ambito della procedura liquidatoria al momento effettivo in cui si potrà procedere alla sua liquidazione, in ragione del programma che sarà stabilito dal nominando Liquidatore".

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Morza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCIL, poiché il ricorrente risiede nel Comune di **ricompresa nel circondario** di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCIL, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma m- bis) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCIL, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione

della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaurività e ragione volozza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovradebitamento.

Il, anche in ostacolarità a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto del 16.04.2024, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale.

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circoscrizioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Il debitore è attualmente socio-lavoratore presso (società che dall'esame dei bilanci depositati risulta sottosoglio) con una quota del 3%, percependo un reddito medio pari a € 1.500,00, con funzioni operative e non gestionali, pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto dagli art. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovradebitamento.

Riconne, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovradebitamento che troverebbe la causa nella precedente attività imprenditoriale svolta in forma di ditta individuale (trattasi di imprese cessate e cancellate nel 2008 e l'ultima nel 2019), e relativamente alle quali si era fermato l'ingente debito nei confronti:

situazione che si era successivamente aggravata dalle vicende personali del ricorrente, separatosi dalla convivente.

A fronte dell'attivo costituito dai redditi su indiculi (avendo dichiarato di non possedere immobili, preziosi, casserte di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile), da un autocarro del 2015 e dal conto corrente presso la Banca Credito Italiano con annessa certa pignorata, nonché dalla finanza esterna e dal valore delle quote sociali stimate in € 1.620,00, risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria del ricorrente pari ad € 1.532.198,84, e precisamente:

DETTORE	IMPORTO	Scadenza/Grado di Pignora
	1.532.198,84	
TOTALE DEBITI	1.532.198,84	

a cui vanno aggiunte le spese della presente procedura pari a residui € 3.050,00 in prededuzione con riguardo al compenso dell'OCC e ad € 2.000,00 oltre oneri quale compenso dell'Adviser legale (come dallo stesso rivotato), osservandosi che non può essere incluso tra i crediti prededucibili non essendo menzionato nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, CCII, essendo norma eccezionale non è suscettibile di interpretazione analogica e considerato che la lettura del primo comma dell'art. 260 CCII, laddove prevede che "*Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC*", consente di ritenere non necessaria la difesa tecnica.

L'opzione etimologica qui perorsa è rispettosa non solo del dato testuale e della collocazione sistematica delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in capo separato (capo II) del titolo IV, che prevede dedicate disposizioni di casalate generale con richiamo ai sensi dell'art. 65, comma 2, CCII alle norme sul procedimento unitario (art. 40 e ss CCII) solo in assenza di specifico progetto e salvo la compatibilità, ma soprattutto della *ratio legis*, pacificamente riuvisata nella semplificazione delle procedure volte alla composizione del sovraindebitamento ed al contenimento dei costi che ne consegue;

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal

in circa €

1.300,00 mensili, come di seguito indicato:

Voci	Esbisogno familiare annuale, Componenti: due				
	Alimentari € 7.800	Non alimentari	Mobili	Per esigite niente	Per imprese messe
Alimenti e bevande	€ 7.800		€ 650		
Mensa scolastica			€		
Abbigliamento e calzature	€	€ 1.800	€ 150		
Spese sanitarie		€ 600	€ 50		
Spese di istruzione					
Tasse abitazione residenziale (TASI), TARI (T)					
Energia Elettrica e gas (IRES)		€ 1.800	€ 150		
RCA					
Mantenimento automobile e trasporto privato					
Spese studi/ufficio (libri e cartellini)					
Attività ludiche e tempo libero (spese sportive private)					
Comunicazioni (telefonia fissa e mobile ed internet)	€ 1.800	€ 150			
Condominio (acqua e gas)	€ 1.800	€ 150			
autotutore					
TOTALE	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800		

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni.

Piano proposto

A fronte dell'esposizione debitoria su indicata, il ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura € 300,00 mensili per 36 mesi, oltre a € 200,00 a titolo di finanza esterna forniti dalle figlie, per un totale di € 18.000,00.

*

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore, si ordina sin d'ora al datore di lavoro ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. c) di corrispondere ("consegnare") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà alla società, le somme eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e perissequo decreto.

Più essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo intime alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che il ricorrente ha proposto un piano di tre anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di

esibizione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

Quanto al Liquidatore nominando, non si ritiene vi siano i presupposti di cui all'art. 270 co. 2 lett. b CCII per la nomina di un professionista diverso dal Gestore della Crisi scelto dall'Organismo di Composizione della Crisi, confermando pertanto l'Avv.

*
P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di

2) nomina Giudice Delegato per la procedura

3) nomina Liquidatore l'Avv. ...

4) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inademssibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) ordina al debitore ed a qualunque terzo non sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina al datore di lavoro

di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati e ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla incisività di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ovvero per accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

6) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) dispone che il liquidatore:

- pubblicherà la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla

predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento ai contratti di locazione pendenti e dell'attività di recupero dei canoni eventualmente già versati al custode giudiziario e presso i conduttori e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante al fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCCO/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 28/06/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA